Sentenza n. 12470/2020 pubbl. il 16/09/2020
RG n. 80761/2017
Repert. n. 12439/2020 del 16/09/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

XVII Sezione civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80761 del R.G.A.C.C. dell'anno 2017, e vertente

tra

IBL Banca – Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via ;

ATTRICE

e

[redacted];

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: estinzione anticipata finanziamento.

CONCLUSIONI

All'udienza a trattazione scritta del 10.06.2020, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto introduttivo del giudizio.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 6/12/2017, IBL Banca S.p.A. ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, [redacted] rassegnando le seguenti conclusioni "*In via principale: accertare e dichiarare che l'art. 3 del contratto indicato in premessa è conforme alla normativa vigente al tempo della sottoscrizione in materia di estinzione anticipata; accertare e dichiarare la correttezza, conformemente alla disciplina contrattuale, del debito residuo quantificato in sede di chiusura anticipata del rapporto e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto di credito del Sig. Ferrara nei confronti della IBL Banca SpA per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento sottoscritto; con vittoria di spese di lite competenze ed onorari, rimborso spese generali, IVA e CPA*".

Nonostante la rituale notificazione dell'atto introduttivo, [redacted] non si è costituito in giudizio e, alla prima udienza del 9.05.2019, è stata dichiarata la sua contumacia.

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fec6d54c1bdc8a473d

La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti da parte attrice con l'atto introduttivo.

All'udienza a trattazione scritta del 10.06.2020, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

****

Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito del Sig. [redacted] richiesto in occasione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con delegazione di pagamento sottoscritto dal convenuto con IBL Banca S.p.A.

Infatti, a seguito della richiesta di estinzione anticipata del finanziamento e dell'invio del conteggio estintivo, in data 26.10.2017, il Sig [redacted] inviava alla Banca un reclamo con il quale asseriva di avere diritto alla restituzione di ulteriori somme a titolo di rimborso delle commissioni di attivazione, di gestione e dei costi di intermediazione per l'importo complessivo di € 2.882,43.

Sul punto, la Banca attrice assume infondatezza di quanto asserito e richiesto dal sig [redacted] avendo essa fedelmente applicato la disciplina in materia di trasparenza vigente alla data della sottoscrizione del contratto di finanziamento il 20.06.2013, oltre alle indicazioni della Banca d'Italia in materia.

Segnatamente, IBL Banca deduce di aver pedissequamente applicato l'art. 125 *sexies* TUB e le disposizioni di attuazione dettate dalla Banca d'Italia nella predisposizione della documentazione contrattuale e di trasparenza che è stata allegata all'atto di citazione e di aver, altresì, rispettato l'interpretazione autentica delle norme di trasparenza dettata da Banca d'Italia agli Intermediari Vigilati operanti nel comparto della Cessione del Quinto ex DPR 180/1950 fornita con le Comunicazioni interpretative del novembre 2009, dell'aprile 2011 e da ultimo negli Orientamenti di Vigilanza del marzo 2018.

In base all'interpretazione dell'art. 125 *sexies* TUB resa dalla Banca d'Italia, nei contratti di finanziamento e nella relativa modulistica di trasparenza vi doveva essere una chiara differenziazione tra i c.d. costi "*up front*" (non rimborsabili in caso di estinzione del finanziamento) e "recurring" (ossia rimborsabili per quota parte in caso di estinzione anticipata del finanziamento).

Secondo la Banca attrice, i primi comprenderebbero i costi riguardanti attività che "si consumano" con la formalizzazione del rapporto di finanziamento, trovando svolgimento nella loro pienezza indipendentemente dalla durata del rapporto. Per essi non vi sarebbe motivo di determinare quote

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fec6d54c1bdc8a473d

parti da restituire in caso di estinzione anticipata, essendo remunerativi delle attività prodromiche all'avvio del piano di ammortamento.

La categoria dei costi *recurring* comprenderebbe, invece, quelli connessi alla esecuzione del piano di ammortamento. In caso di estinzione anticipata, i costi *recurring* vengono restituiti al cliente per la quota parte non maturata, poiché, estinguendosi anticipatamente il rapporto, ne viene meno la ragione per una quota parte, appunto quella non ancora maturata alla data di efficacia della chiusura anticipata del rapporto,

Pertanto, a detta di parte attrice, soltanto questi ultimi dovrebbero considerarsi ripetibili in quota parte in caso di estinzione anticipata (cf. Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto di Marzo 2018, §§ III, punti 12 e 15).

Conseguentemente, sia il contratto di finanziamento che il conteggio di estinzione anticipata avrebbero tenuto conto dell'indicata distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, atteso che, nel contratto sottoscritto dal Sig[redacted] costituivano costi *up front*, oltre agli oneri erariali, le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e i costi di intermediazione del prestito, essendo rispettivamente remunerativi di attività e spese prodromiche, preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento e relative a fasi precedenti e/o contestuali all'erogazione del finanziamento e all'avvio del periodo di ammortamento (spese di istruttoria e commissioni di attivazione). Si sarebbe inoltre trattato di costi *una tantum* a fronte di una prestazione completamente eseguita ed esaurita con l'erogazione del finanziamento, e di pertinenza di un soggetto terzo rispetto alla banca stessa (costi di intermediazione).

Conformemente a quanto esposto, l'art. 3 del contratto di finanziamento, rubricato "Estinzione Anticipata, indennizzo e spese non rimborsabili", prevedeva quanto segue: "*In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del mutuatario, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo. Calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento. Per tali ipotesi il mutuatario ha diritto ad un indennizzo che non può superare l'1% dell'importo del debito residuo se la vita residua del prestito è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del prestito è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il mutuatario avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è in ogni caso dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad euro 10.000. Resta espressamente*

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fec6d54c1bdc8a473d

convenuto che in caso di estinzione anticipata gli importi indicati alle lettere A), B), E), F), e le spese di gestione documentale del prospetto economico non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel punto 12 (spese di imposte di bollo). Gli importi indicati nelle lettere C) commissioni di gestione e D) saranno invece rimborsabili al mutuatario per la sola quota non maturata".

La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per le ragioni appresso indicate.

Essa si basa sulla nota distinzione tra i cosiddetti costi *recurring* e quelli *up front*, rilevante ai fini della riduzione dei costi dei finanziamenti anticipatamente estintiti, disciplinati dall'art. 125 *sexies* TUB, introdotto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Secondo un primo orientamento (cfr. *ex multis*, ABF, collegio di Napoli, decisione n. 3248, 7.02.2018, la quale fa riferimento ad un "orientamento ormai pacifico e condiviso"), l'art. 125 *sexies*, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 384 (cd. "TUB") sembrerebbe circoscrivere, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri *recurring*), laddove è previsto che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Al contrario, detta riduzione, e dunque l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di pagamento anticipato, non riguarderebbe gli oneri *up front*, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito.

Orbene, prima di esaminare la domanda che si fonda essenzialmente sulla qualificazione dei costi oggetto del reclamo avanzato dal Sig[redacted]n termini di costi *up front*, occorre prendere atto della sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia, sentenza 22 settembre 2019 causa 383/2018 (cd. sentenza Lexitor).

La Corte di Giustizia, infatti, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha interpretato l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*", compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (*up front*). Interpretazione, questa, coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, oltre che con il tenore letterale (cfr. art. 16 cit. nella parte in cui, nel riferirsi al costo totale del credito, "comprende" anche i costi dovuti per la restante parte del contratto) e con il contesto storico-sistematico in cui si colloca la citata disposizione (avendo il predetto articolo sostituito alla nozione generica di "equa riduzione",

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fec6d54c1bdc8a473d

di cui all'art. 8 della direttiva 87/102, successivamente abrogata, la nozione più precisa di "riduzione totale del costo del credito").

La citata pronuncia della Corte di Giustizia incide anche sul caso di specie, nonostante abbia ad oggetto l'art. 16 direttiva 2008/48 e non anche l'art. 125 sexies TUB,.

Si rileva, infatti, la sostanziale identità tra le disposizioni sopra richiamate, posto che entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale accezione "gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza" (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).

Ciò posto, l'art. 125 *sexies* TUB costituisce senz'altro norma attuativa di quella sovranazionale, la quale, infatti, "lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (….)", con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche (cfr. decisione del Collegio di coordinamento ABF, n. 26525 del 17 dicembre 2019).

Alla luce delle anzidette considerazioni, si impone pertanto un'interpretazione dell'art. 125 *sexies* TUB conforme al diritto europeo e dunque, nella specie, all'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48 alla stregua della recente pronuncia della Corte di Giustizia, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo. È pacifico, infatti, come l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. ex multis Cass. 2468/2016).

Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile da una parte, assicurare una maggior tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione e, dall'altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale; detto altrimenti, i costi dipendenti dalla durata del rapporto (*recurring*) in quanto sprovvisti di una valida *causa debendi* limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi *up front*, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fec6d54c1bdc8a473d

Alla luce delle argomentazioni testé riportate, questo Giudice ritiene che l'art. 125 *sexies* TUB debba interpretarsi conformemente al principio di diritto posto dalla CGUE, nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Pertanto, la clausola negoziale (art. 3) con la quale la IBL ha escluso il diritto del cliente ad ottenere il rimborso dei costi di cui alle lettere A, B, D ed F, in ragione della natura *up front* dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 *sexies* TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).

Alla nullità dell'art. 3 del contratto di finanziamento consegue la ripetibilità, da parte del mutuatario, di tutti i costi anticipati dal sig[redacted](sia *recurring* che *up front*), sicché la domanda attorea va integralmente rigettata.

Nulla quanto alle spese di lite, non essendosi costituito in giudizio parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, rigetta la domanda.

Così deciso in Roma, lì 16 settembre 2020

IL GIUDICE

Dott. Fausto Basile

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fec6d54c1bdc8a473d